

Padova, 19 dicembre 2022

Gentili Clienti
CCNL Commercio

Oggetto: Erogazioni economiche in attesa del rinnovo del CCNL.

Nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, scaduto il 31 dicembre 2019, le Parti hanno convenuto sulla necessità di definire una *risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore per contribuire alla tenuta del loro potere d'acquisto*. Pertanto, con **Protocollo straordinario di settore del 12 dicembre 2022**, CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS hanno concordato, a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso:

- l'erogazione di un importo **una tantum** in 2 rate a gennaio e marzo 2023;
- un **acconto sui futuri aumenti contrattuali** a partire da aprile 2023.

UNA TANTUM

Gli importi una tantum per i vari livelli contrattuali risultano i seguenti:

Livello	Importi una tantum	
	1° gennaio 2023	1° marzo 2023
Q	347,22	260,42
I	312,78	234,58
II	270,56	202,92
III	231,25	173,44
IV	200,00	150,00
V	180,69	135,52
VI	162,22	121,67
VII	138,89	104,17

Operatori di vendita

Categoria	Importi una tantum	
	1° gennaio 2023	1° marzo 2023
I	188,79	141,60
II	158,50	118,88

Si sottolinea che i suddetti importi una tantum:

- vanno erogati **pro quota** in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il **periodo gennaio 2020 - dicembre 2022** (*non sono conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di*

legge o di contratto – rientrano invece nel computo, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro);

- al personale con rapporto di lavoro a **tempo parziale** spettano con i criteri di proporzionalità, mentre per gli **apprendisti** sarà utile considerare il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione;
- **non** sono **utili** ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del **TFR**;
- in base ad un consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere **assoggettati a tassazione separata**.

ACCONTO SU FUTURI AUMENTI

Il Protocollo dispone, a partire **dal 1° aprile 2023**, l’erogazione di una somma lorda mensile quale **incremento** della paga base a **titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali**. Nei confronti del personale part time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti va considerato il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione. Gli importi quale acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali per i vari livelli risultano i seguenti:

Livello	Importi Acconto dal 1° aprile 2023
Q	52,08
I	46,92
II	40,58
III	34,69
IV	30,00
V	27,10
VI	24,33
VII	20,83

Operatori di vendita

Categoria	Importi Acconto dal 1° aprile 2023
I	28,32
II	23,78

A seguito dell’invio della presente Circolare provvederemo a contattare tutti i Clienti che applicano il CCNL Commercio ed erogano ai propri dipendenti “Superminimi assorbibili” per decidere se assorbire o non assorbire i suddetti importi.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti

I Professionisti dello Studio Bertagnin